



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1149

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Indice

1. DDL S. 1149 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1149	5
1.2.2. Testo approvato 1149 (Bozza provvisoria)	7
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	11
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/08/2019	12
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (ant.) del 19/09/2019	19
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 129 (pom.) del 02/10/2019	20
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 130 (ant.) del 03/10/2019	23
1.4. Trattazione in consultiva	26
1.4.1. Sedute	27
1.4.2. Resoconti sommari	28
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	29
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019	30
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2019	32
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	36
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019	37
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019	48

1. DDL S. 1149 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1149
XVIII Legislatura

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Titolo breve: *Trasferimento aree demaniali nel comune di Chioggia*

Iter

3 ottobre 2019: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1149

approvato

[C.2152](#)

assorbe [C.2041](#)

approvato con modificazioni

[S.1149-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [17/20](#) del 28 febbraio 2020, GU n. 69 del 17 marzo 2020.

Iniziativa Parlamentare

[Laura Bottici](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#)), [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)), [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)), [Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Cinzia Leone](#) ([M5S](#)), [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Marco Pellegrini](#) ([M5S](#))

[Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2019)

[Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

[Andrea Causin](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

[Antonio De Poli](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

CHIOGGIA , DEMANIO , CESSIONE DI BENI

Articoli

IMMOBILI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Saviane \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 1 agosto 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 15 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 113 del 15 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede deliberante il 27 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 152 dell'8 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1149

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1149

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOTTICI**, **VANIN**, **LANNUTTI**, **CASTALDI**, **GUIDOLIN**, **GALLICCHIO**, **DONNO**, **LEONE**, **FERRARA**, **MAIORINO**, **Marco PELLEGRINI**, **SAVIANE**, **PIZZOL**, **VALLARDI**, **FREGOLENT**, **CANDURA**, **TOFFANIN**, **CAUSIN**, **DE POLI** e **FERRAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2019

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Onorevoli Senatori. - La problematica a cui si intende porre rimedio con questo disegno di legge ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia.

A causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale, il Magistrato delle Acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito).

Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.

Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in Catasto e nel Piano regolatore generale. Immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogati.

Il trascorrere degli anni ha fatto cadere in oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.

La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.

In questo complesso scenario, che si snoda lungo un arco temporale di quasi un secolo, si colloca il presente disegno di legge che si propone di porre fine in modo definitivo alla vicenda.

La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite « Ex Forte di Brondolo » alle quali - con l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, - è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

La legge 5 febbraio 1992, n. 177, consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.

L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177, non riproposta alla fattispecie in parola riguarda

l'inciso presente nell'articolo 6 che recita: « L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici » poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata con la scheda del federalismo demaniale VEB0676.
2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2.2. Testo approvato 1149 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1149

Senato della Repubblica

Attesto che la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 3 ottobre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bottici, Vanin, Lannutti, Castaldi, Guidolin, Gallicchio, Donno, Leone, Ferrara, Maiorino, Marco Pellegrini, Saviane, Pizzol, Vallardi, Fregolent, Candura, Toffanin, Causin, De Poli e Ferrazzi:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965.

2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1149
XVIII Legislatura

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Titolo breve: *Trasferimento aree demaniali nel comune di Chioggia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 126 \(pom.\)](#)

1 agosto 2019

[N. 34 \(ant.\)](#)

19 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante

[N. 129 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 129 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante

[N. 130 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019
126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice **DRAGO** (M5S), pur rilevando, in riferimento all'articolo 4, che sarebbe preferibile disporre di una disciplina idonea a evitare aggravii a carico delle associazioni sportive, e che un maggiore livello di dettaglio riguardo la disciplina fiscale riferita al lavoratore sportivo sarebbe auspicabile, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere viene messa in votazione, risultando approvata.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Discussione e rinvio)

Il relatore **SAVIANE** (L-SP-PSd'Az) fa presente che la problematica a cui si intende porre rimedio con questo disegno di legge ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia.

A causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale,

il Magistrato delle Acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito). Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.

Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in Catasto e nel Piano regolatore generale. Immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogati.

Il trascorrere degli anni ha fatto cadere in oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.

La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.

La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite « Ex Forte di Brondolo » alle quali - con l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, - è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

La legge 5 febbraio 1992, n. 177, consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.

L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177, non riproposta alla fattispecie in parola riguarda l'inciso presente nell'articolo 6 che recita: « L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici » poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

Il presidente [BAGNAI](#) rileva l'importanza del disegno di legge in discussione e osserva l'opportunità di valutare di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente [BAGNAI](#) dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1028, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione di tali proposte.

Ha la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma la senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP), la quale si sofferma in primo luogo sugli effetti positivi derivanti dalla disciplina in materia di accesso

agli organi delle società quotate. Specifica quindi di aver inteso raccogliere le sollecitazioni provenienti da associazioni, particolarmente al fine di consolidare maggiormente il processo di evoluzione culturale già avviato. Fa altresì presente l'opportunità di un'integrazione specifica relativa alle società a partecipazione pubblica. Conclude rilevando l'opportunità di una disciplina transitoria volta a specificare la vigenza delle nuove disposizioni.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.2, mettendo in evidenza la finalità di rendere permanente l'assetto già definito dalla normativa previgente, a fronte di un'evoluzione culturale spontanea, che, in assenza di un intervento del legislatore, risulterebbe eccessivamente lenta, facendo riferimento agli esiti di un approfondimento compiuto dal *World Economic Forum*.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, relativi al limite al cumulo degli incarichi.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.6. Rileva peraltro che un'eventuale previsione a regime imporrebbe, per coerenza, una percentuale paritaria di componenti appartenenti ai generi diversi.

Le rimanenti proposte emendative sono date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 3-01053

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che il senatore Taricco potrà intervenire in merito alla risposta fornita dal Governo all'interrogazione n. 3-01053, di cui il medesimo senatore è primo firmatario, nell'odierna seduta antimeridiana. Specifica che sarà redatto il resoconto stenografico.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) giudica sufficienti le agevolazioni in materia tributaria previste dalla legge n. 97 del 1994, peraltro non più considerate vigenti dopo la riforma del 1997. Viceversa l'imposizione forfettaria per le imprese con volume d'affari fino a 65.000 euro, in considerazione degli obblighi di carattere amministrativo gravanti comunque sulle imprese stesse, non tengono conto delle peculiarità degli esercizi commerciali in comuni montani, con il rischio di accentuare il processo di desertificazione commerciale e il conseguente spopolamento dei piccoli comuni montani.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1028](#)

Art. 1

1.1

[Conzatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere

almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma"».

1.2

[Di Nicola](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «le parole: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi." sono soppresse».

1.3

[Fedeli](#), [Valente](#), [Malpezzi](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Garavini](#), [Iori](#), [Parente](#), [Pinotti](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Comincini](#), [Grimani](#), [Cirinnà](#)

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*» *aggiungere le seguenti:* «, al terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.» *e sostituire le parole:* «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "per tre mandati consecutivi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale"».

1.4

[Conzatti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "un terzo", con le seguenti: "i due quinti";

b) all'articolo 148, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.5

[Valente](#), [Fedeli](#), [Malpezzi](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Garavini](#), [Iori](#), [Pinotti](#), [Parente](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Comincini](#), [Grimani](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del monitoraggio e vigilanza delle disposizioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, la relazione di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è presentata al Parlamento con cadenza annuale».

1.0.1

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, le parole: "una relazione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione annuale"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

1.0.2

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.0.3

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.4

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale" sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.5

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il criterio dei tre mandati previsti dal comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni della presente legge si applicano per un periodo ulteriore corrispondente a quello di tre mandati ovvero per un periodo corrispondente a tre mandati decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni se successiva"».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», aggiungere le seguenti: «e alla legge 12 luglio 2011, n. 120».

1.0.6

[Bottici](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche all'articolo 148-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. All'articolo 148-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi" sono inserite le seguenti: ", purché non superiore a tre,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "La CONSOB stabilisce tali limiti", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,"».

1.0.7

[Bottici](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche all'articolo 148-bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. L'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito con il seguente: "Art. 148-*bis*. *(Limiti al cumulo degli incarichi)* 1. Il cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, che possono assumere presso tutte le società di cui al Libro V, Titoli V, VI e VII, del codice civile, non può superare il limite di due.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, sono tenute a comunicare alla CONSOB e informare il pubblico, nei termini e nei modi prescritti dalla CONSOB con regolamento, circa gli incarichi, purché nel limite di due, di amministrazione e controllo

da essi rivestiti presso tutte le società di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile.
La CONSOB dichiara la decadenza degli incarichi assunti superiori al limite di due".».

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (ant.) del 19/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BAGNAI](#)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,40

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1149
(TRASFERIMENTO AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CHIOGGIA)*

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 129 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
129^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il relatore **FENU** (M5S) chiede alla Presidenza di rinviare la discussione dei disegni di legge in relazione all'esame degli emendamenti presentati al testo assunto come testo base.

Il presidente **BAGNAI** rinvia la discussione ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - *Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia*

(Discussione e rinvio)

Il presidente **BAGNAI** ricorda che il disegno di legge è stato deferito alla sede deliberante. Propone quindi alla Commissione di acquisire la fase procedurale, compresi i pareri già resi, svolta in

sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che sono stati presentati tre emendamenti, che si danno per illustrati, pubblicati in allegato al resoconto. Rinvia quindi la discussione in attesa dell'espressione del parere da parte della 5a Commissione. Avverte infine che la 1a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti presentati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il quale formula una serie di osservazioni critiche in relazione a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, in materia di vigilanza sui soggetti abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi, ritenendo inappropriata la vigilanza dell'OCF nei confronti dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella sezione E del Registro unico degli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo. A suo parere si tratta di una disposizione che rischia di sottoporre tali soggetti ad un duplice livello di vigilanza, rimanendo impregiudicati i compiti dell'IVASS, senza le necessarie garanzie circa l'operato dell'OCF.

Interviene il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) il quale ripercorre l'iter delle disposizioni concernenti i compiti dell'OCF, sottolineandone il valore razionalizzante, anche in vista della tutela dei risparmiatori rispetto all'attività dei consulenti finanziari. Richiama inoltre la circostanza che l'Organismo di vigilanza sui consulenti finanziari - sostanzialmente collegato all'attività della CONSOB - svolge un ruolo di tutela di un interesse pubblico e su tale attività relaziona annualmente alle Camere in maniera esaustiva e di sicuro interesse per il legislatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 1149

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) esprime il timore che il rinvio della discussione sul disegno di legge relativo al trasferimento di aree demaniali nel Comune di Chioggia sia determinato da una valutazione delle implicazioni finanziarie non perfettamente collimante con l'effettiva portata del provvedimento. Sollecita quindi il rappresentante del Governo a tener conto di tali aspetti.

Si associa alla sollecitazione la senatrice TOFFANIN.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1149](#)

Art. 1

1.1

SAVIANE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole da «con la scheda» fino alla fine con le seguenti: «dal decreto del Ministro della Marina mercantile del 19 luglio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della Marina mercantile del 10 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965.»

1.2

SAVIANE, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.3

[Montani](#), [Siri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 130 (ant.) del 03/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
130^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **BAGNAI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, è attivato l'impianto audiovisivo e che, in assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **BAGNAI** dà conto del parere espresso sul testo ed emendamenti da parte della Commissione bilancio e ricorda che nella scorsa seduta sono già stati illustrati gli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati, conformemente al parere del RELATORE sull'emendamento 1.3.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

Posto ai voti l'emendamento 1.2 viene approvato risultando assorbito l'emendamento 1.3.

Poiché il disegno di legge è composto da un solo articolo, il presidente **BAGNAI** avverte che si procede senz'altro, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, alla votazione finale del

disegno di legge.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Partito democratico il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), esprimendo apprezzamento per la sollecita attenzione del Governo e per la collaborazione e la competenza espressa dall'Agenzia del demanio al fine di risolvere in tempi celeri una questione annosa. Rimarca positivamente il lavoro compiuto dal relatore e da tutti i senatori eletti in Veneto che si sono giovati di un clima di intesa tra tutti i Gruppi politici.

Il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az) dà atto a tutti i Gruppi parlamentari della collaborazione volta a risolvere definitivamente una situazione di particolare disagio per i cittadini di Chioggia, che si è potuto affrontare anche per la particolare omogeneità di condizioni giuridiche di tutti i titolari di diritti interessati al compendio immobiliare. La deliberazione della Commissione è finalizzata anche al blocco degli atti di recupero degli indennizzi vantati dall'Agenzia del demanio.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge e auspica che la stessa celerità possa verificarsi anche presso l'altro ramo del Parlamento. Preannuncia quindi il voto favorevole del Movimento 5 stelle con il cui apporto è stato possibile superare le lentezze che hanno ritardato la soluzione dell'annosa questione.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - PSI.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione il 15 maggio scorso e che, al netto degli eventi politici degli ultimi mesi, l'*iter* è stato piuttosto rapido, giovandosi del clima di collaborazione tra tutti i Gruppi.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia rivolgendo parole di apprezzamento all'indirizzo della Presidenza.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) esprime soddisfazione per la soluzione di una questione annosa e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La Commissione quindi approva all'unanimità il disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) esprime una proposta di parere favorevole con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [BAGNAI](#) mette ai voti la proposta che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che martedì 8 ottobre presso la Camera dei deputati è programmata in congiunta con la Commissione finanze, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche per gli aspetti di competenza delle due Commissioni. Ricorda inoltre che la prossima settimana la Commissione sarà chiamata a valutare in sede consultiva la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze.

Dopo gli interventi dei senatori [DI NICOLA](#) (M5S) e [ORTIS](#) (M5S) il presidente [BAGNAI](#) assicura la trasmissione a tutti i senatori dei documenti relativi alla Nota.

La seduta termina alle ore 10,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSISONE
SUL DISEGNO DI LEGGE 1476

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali; considerato che l'articolo 7 del provvedimento modifica le norme introdotte dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita) relative al periodo di validità della DSU e ai riferimenti temporali dell'ISEE, con la finalità di rendere più coerente il quadro normativo in materia anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi; il citato decreto-legge n. 34 del 2019 avendo modificato la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi al 30 novembre, determinerebbe quale conseguenza che la dichiarazione del reddito 2018 avverrebbe prima in sede ISEE, poi ai fini fiscali; l'articolo in esame prevede che la nuova normativa entri in vigore dal 1° gennaio 2020, lasciando, dunque, privi di disciplina i casi in cui la presentazione della DSU avvenga a partire dal 1° settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019; considerato altresì che, le modalità estensive dell'ISEE corrente, dal 1° gennaio 2020, permetteranno, se più favorevoli per il nucleo familiare, di aggiornare i dati sulla base dei redditi e patrimoni dell'anno precedente, dovranno essere definite da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, senza che sia fissato un termine per l'emanazione del decreto; esprime per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 7, chiarendo la disciplina da applicare ai soggetti che presentino la DSU nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2019, considerando il fatto che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.10 del D. Lgs 147/2017, la DSU ha validità dal momento in cui viene presentata fino alla conclusione dell'anno solare di riferimento;
- valutare l'opportunità di fissare un termine temporale per l'emanazione del decreto del Ministero del lavoro.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1149
XVIII Legislatura

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Titolo breve: *Trasferimento aree demaniali nel comune di Chioggia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 51 \(ant.\)](#)

5 agosto 2019

Sottocomm. pareri

[N. 53 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 194 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 195 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1374-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4-*bis*, comma 1, si rileva la necessità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto alla definizione del piano straordinario per l'adeguamento della normativa antincendio;
- all'articolo 4-*bis*, comma 2, si segnala il disallineamento dei termini, oggetto di differimento,

per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici;

- all'articolo 4-*bis*, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione del decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio.

La Sottocommissione conviene.

(1361) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1149) *Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) *Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 3.2 (testo 3) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) *PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
53ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente condizione:

- all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 4-*sexies*, comma 4, occorre indicare un termine temporale per l'emanazione del decreto interministeriale ivi previsto.

Propone altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, occorre ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali di cui ai nuovi articoli 47-*bis* e 47-*ter* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- all'articolo 1, lettera c), capoverso Art. 47-*quater*, comma 1, sarebbe opportuno specificare i criteri di individuazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamati a far parte dell'Osservatorio permanente da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- all'articolo 14, comma 1, lettera c), si rileva che la previsione di termini più brevi di attuazione del Piano ambientale, eventualmente concordati tra gestione commissariale e affittuario, non godrebbero dello stesso regime di pubblicità della tempistica stabilita nel Piano ambientale, approvato con DPCM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La Sottocommissione conviene.

(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, fatto

proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, il seguente parere:

La Commissione,

premessi che:

- l'articolo 9 della Costituzione statuisce che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione;
- l'articolo 117, terzo comma, attribuisce la materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali alla potestà legislativa concorrente;
- l'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004 stabilisce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- all'articolo 4, lettera c., della Convenzione oggetto di ratifica, le parti riconoscono che l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto a limitazioni per la protezione degli altrui diritti e libertà;
- l'articolo 7, lettera b., della stessa Convenzione contiene un impegno delle parti a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
- l'articolo 6 del testo precisa, tuttavia, che la convenzione non possa essere in alcun modo interpretata al fine di influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali (lettera b.), o di generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità (lettera c.);
- all'articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a sviluppare il contesto professionale che permetta l'azione congiunta dei vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all'articolo 13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia, considerato che
- occorre in ogni caso garantire che la ratifica della convenzione non comporti, anche indirettamente, la possibilità di limitare la fruizione di beni del patrimonio culturale nazionale in quanto suscettibili di giudizi di disvalore da parte di talune comunità;
- occorre altresì garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del disegno di legge di ratifica una clausola di salvaguardia del seguente tenore: «Dall'applicazione della Convenzione non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia».

Il senatore [PARRINI](#) (PD) propone di integrare il parere non ostativo proposto dal relatore con la condizione che sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) integra perciò lo schema di parere con la seguente premessa:

- all'articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a sviluppare il contesto professionale

che permetta l'azione congiunta dei vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all'articolo 13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia;
la seguente considerazione:

- occorre altresì garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

e la seguente condizione:

- sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

La Sottocommissione conviene e approva il parere così come integrato dal relatore.

(1086) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1278) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1280) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1149) *Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia*

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (n. 102)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel

settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo. Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibraconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziato, rispondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibraconaggio ittico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE [\(n. 101\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;

- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- *all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 6, recante proroga al 31 dicembre 2019 del termine delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, sono fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; con riguardo all'articolo 8 sulle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene evidenziato che la disposizione non determina nella sostanza effetti sul gettito Irpef scontato nelle previsioni di bilancio, in quanto viene stimato il carattere assolutamente trascurabile delle potenziali elargizioni, senza considerare, altresì, che esse possono sostituire altre erogazioni liberali attualmente già deducibili; relativamente alla copertura degli oneri recati dagli articoli 11 e 12, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi su impegni già programmati; per quanto concerne l'articolo 13, viene escluso qualunque pregiudizio della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica destinata ad essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto, con riguardo all'articolo 13, dell'integrità della quota dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'articolo 8 richieda una specifica copertura finanziaria, correlata alla deducibilità degli atti di liberalità ivi previsti, che evidentemente comporta una riduzione di gettito, per quanto, presumibilmente, di importo non particolarmente elevato.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che gli effetti fiscali della disposizione sono sostanzialmente neutralizzati dall'effetto di sostituzione relativo alle elargizioni liberali, aggiungendo come la quantificazione dei benefici fiscali connessi agli atti di liberalità sia oggetto, nelle previsioni di bilancio, di una stima approssimativa, che viene definita solo in sede consuntiva.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, osserva che la nota del Governo, depositata nella seduta di ieri, fa riferimento sul punto a "importi assolutamente trascurabili", espressione che non appare in linea con la precisione richiesta dalle regole di bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva che tale espressione viene utilizzata proprio in caso di difficoltà di quantificazione di effetti finanziari minimi, che possono trovare un riscontro preciso solo nel rendiconto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) conferma il proprio netto dissenso da tale interpretazione delle regole di copertura.

Il RELATORE ribadisce la proposta di parere sopra illustrata che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi emersi nel corso dell'esame e alla luce delle interlocuzioni svolte, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: l'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."".
Tiene, peraltro, a ribadire, una volta risolte le criticità di carattere finanziario, le perplessità già espresse nel merito del provvedimento, che stanziava risorse non irrilevanti per finalità politicamente discutibili.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al parere proposto dalla relatrice sui profili finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi già sollevati in relazione al testo e agli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, richiamando il contenuto della nota del Governo messa a disposizione nella seduta di ieri, conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione di modificare la disposizione di copertura nel senso già indicato.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La RELATRICE, sulla base dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: "3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo sia in grado di dare risposta alle richieste di delucidazioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) domanda se sia stata predisposta la relazione tecnica sul testo unificato, segnalando l'importanza delle finalità perseguite dal provvedimento in titolo e l'attesa che lo circonda.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alla richiesta di informazioni del senatore Tosato.

Il **PRESIDENTE** sollecita il Governo a fornire riscontro ai rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il **PRESIDENTE** fornisce ragguagli sull'organizzazione dei lavori relativi alla NADEF 2019,

anche in relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sul calendario dell'Assemblea.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda di evitare una programmazione irragionevole e velleitaria, destinata a sollevare, come accaduto in passato, critiche e recriminazioni nei confronti della Commissione bilancio, e chiede al Presidente di farsi portatore di tale istanza, a nome del collegio, presso i componenti della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) si associa a tale auspicio, sottolineando l'esigenza di assicurare un esame ordinato e regolare del documento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) segnala, tra l'altro, come l'organizzazione dei lavori sulla NADEF sia resa più complicata dalla sovrapposizione con l'esame del decreto-legge in tema di lavoro e crisi aziendali.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, come in altre occasioni, per garantire tempi di esame adeguati e rispettosi del ruolo della Commissione, compatibilmente con i termini previsti dal Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocati domani, giovedì 3 ottobre 2019, rispettivamente alle ore 9,30 e al termine della seduta plenaria della Commissione, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

